



**Regione Autonoma Valle d'Aosta
Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta
Bacino Imbrifero Montano (BIM).
Ente di governo d'ambito
del Servizio Idrico Integrato (EGA).**

**DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE
(DUP)
SEZIONE STRATEGICA (SeS) 2022 - 2024
INDIRIZZI AL
PIANO DELLE PERFORMANCE**

NOTA DI AGGIORNAMENTO DIC. 2021

Sommario

1. PIANO DELLE PERFORMANCE.....	4
1.1. Presentazione del Piano	4
2. INTRODUZIONE AL D.U.P	7
2.1. Nota tecnica introduttiva	7
3. Popolazione dell’Ente	10
4. Struttura dell’Ente.....	11
5. DUP: SEZIONE STRATEGICA (SES)	11
6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	13
6.1. Il bacino imbrifero montano (BIM): inquadramento generale.....	13
6.2. BIM in qualità di ente di governo d’ambito	14
6.2.1. CONTESTO INTERNAZIONALE.....	14
6.3. CONTESTO NAZIONALE	16
6.3.1. ACQUEDOTTI	16
6.3.2. FOGNATURA.....	18
6.3.3. DEPURAZIONE	18
6.3.4. Aspetti infrastrutturali	19
7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO.....	20
7.1. Il BIM della Dora Baltea.....	20
7.1.1. Aspetti peculiari del Bacino idrografico Dora Baltea	22
7.2. Organizzazione politica del BIM	23
7.3. Organizzazione amministrativa	25
8. Governo del Servizio Idrico Integrato - ATO	26
8.1. Normativa regionale	27
8.2. Organizzazione dei servizi pubblici locali (SPL) negli ambiti territoriali omogenei (ATO).....	29
9. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE.....	31
10. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE.....	32
10.1. Situazione attuale.....	32
10.1.1. Attività specifica del BIM in qualità di Consorzio	33
10.1.2. Controversie in corso	34
10.1.3. Recupero crediti società inadempienti per nuovi impianti non in funzione	34

10.1.4. Questione Superamento Potenze Concesse	36
10.2. - Attuali risorse provenienti dai sovracani	38
11. Funzioni esercitate in forma associata	39
11.1. Servizi e funzioni esercitati obbligatoriamente dal consorzio BIM.....	39
11.2. Servizi e funzioni esercitati in forma associata per il tramite del CELVA	39
12. ENTRATE PER TITOLO 2022-2024	41
13. LA SPESA.....	42
14. Obiettivi strategici	43
14.1. Albero della performance e aree strategiche	43
14.2. Obiettivo strategico e operativo	44
14.3. Obbiettivi strategici BIM	44
14.4. OBIETTIVI STRATEGICI: ANALISI SWOT	48
15. STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	52
15.1. CONTROLLO DI GESTIONE	52

1. PIANO DELLE PERFORMANCE

1.1. Presentazione del Piano 1

Il Ciclo delle Performance per le Amministrazioni Pubbliche viene introdotto nell'ordinamento nazionale dal D.Lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009 (cd Decreto Brunetta), recentemente interessato dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 74/2017 (cd Decreto Madia).

Secondo quanto previsto dagli articoli n.16 e n.74 del Decreto Brunetta, le Regioni, anche per quanto concerne i propri Enti, e gli Enti Locali adeguano i propri ordinamenti a determinati principi generali contenuti nel Decreto stesso (nel dettaglio, negli articoli n.3, n.4, n.5 comma 2, 7, 9 e 15, comma 1)¹.

Le disposizioni del D.Lgs. n.150/2009 si applicano, nei confronti delle Regioni a Statuto Speciale - quale la Valle d'Aosta - e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le attribuzioni previste dagli Statuti e dalle relative norme di attuazione.

Quanto alle Autorità competenti negli ambiti qui di interesse, il D.L. n.90/2014, convertito dalla L. n.114/2014, attribuisce al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (DFP) specifici compiti in materia di Ciclo delle Performance, concentrando l'attività di ANAC (Autorità Nazionale Anti Corruzione), già CIVIT, sui compiti di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

La Regione Valle d'Aosta ha disciplinato la materia con apposita Legge Regionale, cui si aggiungono ulteriori disposizioni di rilievo:

L.R. n. 22/2010, di riforma della L.R. n.45/1995, che al Capo IV introduce il Ciclo delle Performance (art. n. 35 e segg.) e istituisce la Commissione Indipendente di Valutazione - CIV - a supporto di tutti gli Enti del Comparto (art. n.36);

D.G.R. n.3771 del 2010 e D.G.R. n.247 del 2011, in applicazione rispettivamente degli articoli n.35 e n.36 della L.R. n.22/2010;

L.R. n.6/2014, recante una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali, con la soppressione delle Comunità Montane.

L'art. 6, del DECRETO-LEGGE 9 giugno 2021, n. 80 (*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.*), ha stabilito che nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del d.lgs. n. 150/2009 e della l. n. 190/2012, l'art. 6, del D.L. n. 80/2021 prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, d.lgs. 165/2001 – con esclusione delle

¹ *Tratto da LINEE GUIDA PER GLI ENTI DEL COMPARTO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - a cura della Commissione Indipendente di Valutazione della Regione Autonoma Valle d'Aosta - 26/04/2019*

scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative - con più di 50 dipendenti adottano un “Piano integrato di attività e di organizzazione” (PIAO). Per gli enti con meno di 50 dipendenti il PIAO è adottato in forma semplificata secondo gli schemi che entro 120 giorni dall’adozione del d.l. 80/2021, saranno individuati con D.P.R e allo stesso tempo verranno abrogati gli adempimenti relativi ai piani assorbiti dal PIAO.

Il PIAO dovrebbe assorbire e sostituire:

- Piano delle performance
- Piano operativo del lavoro agile (Pola)
- Piano triennale dei fabbisogni di personale (Ptfp)
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpc)
- Piano delle azioni positive per la parità di genere.

In considerazione di questa importante modificazione del quadro normativo nonché della riorganizzazione del BIM prevista, di cui si dirà ampiamente nel seguito del presente documento, si ritiene di procedere con un parziale aggiornamento degli obiettivi strategici e dei documenti di programmazione tenendo però conto che ad oggi è stato presentato il **DL n. 48 del 23 novembre 2021 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.)**, che all’articolo 13 (**Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27**), anticipa una riforma organica del quadro di riferimento per il servizio idrico nella nostra Regione.

Il BIM dovrà necessariamente procedere ad una riprogrammazione di obiettivi e strategie alla luce del nuovo quadro delle competenze che gli verranno assegnate.

Documenti costituenti il DUP:

ALLEGATI DUP	Colonna1	Colonna2	ATTUALE
1	SEZIONE STRATEGICA (SES)	D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118	
ALLEGATI			
All. 1 - SeS	PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	Legge 190/2012,	Adottato in data 16 febbraio 2021 con deliberazione n. 03
All. 2 - SeS	STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI	deliberazione della Giunta regionale n. 3771, del 30 dicembre 2010	nuovo allegato
2	SEZIONE OPERATIVA (SEO)	D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118	
ALLEGATI			
All. 1 - SeO	PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO	D.Lgs. 165/2001 - l. r. 23 luglio 2010, n. 22	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORZIALE N. 64 DEL 22 novembre 2021: SERVIZI AMMINISTRATIVI. AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI FABBISOGNO DEL PERSONALE.
All. 2 - SeO	PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE E PIANO BIENNALE SERVIZI/FORNITURE	decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50	alla luce del DL 48 /2021 questo piano verrà predisposto una volta in vigore la legge con l'adozione del PIAO
All. 3 -SeO	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI - PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI 2021/2023	art. 58 del Decreto-Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con Legge 6 agosto 2008 n° 133 e recepito all'art. 9 della Legge Regionale 4 agosto 2009 n. 24 - legge 24/12/2007 n. 244 articolo 2,	nuovo allegato
All. 4 - SeO	CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI	l.r. 54/1998, art. 104,	nuovo allegato
All. 5 - SeO	RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI	decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175	nuovo allegato
All. 6 - SeO	Piano delle azioni positive	art. 48 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198	DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA CONSORZIALE N. 29 DEL 07 maggio 2019: APPROVAZIONE DEL PIANO DI AZIONI POSITIVE 2019/2021 IN MATERIA DI PARI OPPORTUNITA'.
.....	Piano formativo	Legge 190/2012 - legge n. 124 del 2015 - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81	alla luce del DL 48 /2021 questo piano verrà predisposto una volta in vigore la legge con l'adozione del PIAO
.....	ANALISI DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLE FUNZIONI E DEI PROCEDIMENTI	Piano nazionale anticorruzione	L'analisi verrà predisposta con l'adozione del PIAO

2. INTRODUZIONE AL D.U.P

2.1. Nota tecnica introduttiva

Dall'anno 2017 sono entrati in vigore i principi contabili contenuti nel decreto legislativo n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", ed, in particolare il principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio – Allegato 4/1 al D.Lgs. 118/2011.

In base anche a quanto previsto dalla legge regionale 19/2015 gli enti locali sono quindi tenuti a predisporre, in luogo della vecchia Relazione Previsionale e Programmatica, il Documento Unico di Programmazione (D.U.P).

Il D.U.P. deve essere redatto sulla base dei principi e con i contenuti disciplinati dall'Allegato A/1, allegato n. 4/1 al D.Lgs 118/2011: "Principio Contabile concernente la Programmazione di Bilancio."

Il principio contabile prevede obbligatoriamente che il D.U.P. sia composto di due sezioni: la Sezione Strategica (SeS) e la Sezione Operativa (SeO). La prima ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo; la seconda pari a quello del bilancio di previsione.

Per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il punto 8.4 del Principio contabile inerente la programmazione di Bilancio, come introdotto dal D.M. 20.5.2015, vi è la possibilità di adozione di un D.U.P. semplificato. Con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18.05.2018 si è semplificato ulteriormente la disciplina del DUP per gli enti di più piccola dimensione: fino a 2000 abitanti e fino a 5000 abitanti.

I quadri del DUP sono, inoltre, stati adeguati in base al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno e con la Presidenza del Consiglio dei Ministri del 20 agosto 2018.

Il D.U.P. è, di norma, predisposto dalla Giunta e presentato al Consiglio entro il 31 luglio.

Per il Consorzio BIM Valle d'Aosta è previsto solo l'organo della Giunta, che provvede a predisporre e ad approvare il DUP entro la scadenza del 31 luglio.

Poiché il Consorzio BIM ha una popolazione complessiva del territorio di sua competenza pari a 124672 abitanti (dato al 1.1.2021), la redazione del presente D.U.P. seguirà la forma prevista per il D.U.P. completo e non la forma semplificata.

Il Decreto Legislativo n. 118/2011 prevede compiti tecnico-amministrativi inerenti i sistemi contabili, oltre a schemi di bilancio degli enti locali e loro organismi e in tali obblighi rientrano anche i Consorzi BIM. ²

² Federbim aveva analizzato la tematica del bilancio armonizzato applicabile a detti Consorzi:

- nei fatti i Consorzi BIM gestiscono finanza di provenienza privata e non di provenienza pubblica;

Si ritiene opportuno effettuare alcune premesse ai principi contabili che stanno alla base dei nuovi bilanci secondo quanto previsto dal D.Lgs. 118/2011 al fine di introdurre e fare comprendere l'impostazione del Documento Unico di Programmazione e dei suoi contenuti essenziali.

La spesa è articolata in missioni, programmi e titoli. L'elencazione di missioni e programmi non è a discrezione dell'Ente, bensì è tassativamente definita dalla normativa.

Quanto alle entrate nel bilancio armonizzato le medesime sono rappresentate dall'elencazione di titoli e tipologie.

Nel principio contabile inerente la Programmazione di Bilancio, sono elencati i documenti che vanno allegati al Bilancio armonizzato, sotto forma di riepiloghi, quadri riassuntivi, allegati e sono i seguenti:

- prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione;
- prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo Pluriennale vincolato;
- prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- riepilogo delle entrate per titoli e tipologie;
- riepilogo delle spese per titoli;
- bilancio entrate per titolo e tipologia e spese per missioni, programmi e titoli.

Si precisa, che i livelli di ulteriore dettaglio rientrano nella sfera di competenza della Giunta (quanto ai macroaggregati) o dei dirigenti (quanto alle articolazioni di entrate e spese al livello IV del piano dei conti finanziario) e, pertanto, ai sensi degli articoli 13 e 15 del d.lgs 118/2011, l'unità di voto elementare da parte della Giunta, unico organo del Consorzio, è rappresentata dalla tipologia in entrata e dal programma in spesa.

Va, altresì, aggiunto, che il bilancio armonizzato, che copre un triennio (2022-2024) affianca, per quanto attiene il primo anno di esercizio (2022), ai dati di competenza anche le previsioni di cassa, a differenza dello schema previgente, in cui i dati di cassa erano riportati solo a consuntivo, senza alcun riferimento alle

-
- i Consorzi BIM non sono vincolati alla tesoreria unica come da circolare Ministero del Tesoro prot.n. 14718 del 03 luglio 1997;
 - i Consorzi BIM non sono vincolati all'obbligo del Decreto del Ministero dell'Interno del 25 febbraio 2012, n. 23 per la scelta del revisore dei conti;
 - i Comuni compresi in un Consorzio BIM non indicano quote di partecipazione al consorzio in quanto non essendo "soci" a tutti gli effetti non sono assoggettati al pagamento di quote;
 - i Consorzi BIM non sono vincolati dal Patto di Stabilità;
 - i Consorzi BIM in quasi tutte le Regioni non sono soggetti al controllo effettuato dalla Corte dei Conti. Laddove i Consorzi BIM effettuano comunicazioni di dati contabili alla Corte dei Conti, questo avviene per motivi di opportunità, ma non per obbligo;
 - nei fatti i Consorzi BIM sono impossibilitati ad applicare con precisione il decreto Legislativo n. 118/2011, se non attraverso un adattamento.

previsioni. Anche nel D.U.P. i dati finanziari inerenti la prima annualità riportano, oltre la competenza, anche la cassa.

Altra novità da sottolineare per quanto attiene il Bilancio armonizzato è la presenza di due nuove importanti voci: una è rappresentata dal Fondo Pluriennale Vincolato che troviamo esposto in due punti del bilancio: il Fondo Pluriennale Vincolato presente nelle entrate relativamente alla quota di parte corrente e a quella di parte capitale che rappresenta le quote di somme provenienti dal bilancio dell'esercizio precedente, con esigibilità nel 2022 a cui corrispondono gli importi nella parte spesa rilevati nelle voci "di cui già impegnato"; e il Fondo Pluriennale Vincolato presente e indicato nelle voci di spesa che rappresenta la parte di spesa del 2022-2023-2024 che avrà esigibilità negli anni successivi.

L'altra novità del bilancio armonizzato è la voce, in spesa, del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE).

Il FCDE rappresenta un vero e proprio capitolo di spesa che va a coprire, prudenzialmente, la potenziale non esigibilità sugli stanziamenti di entrata del Titolo II, calcolata sulla media degli ultimi 5 anni del rapporto tra incassi e accertamenti di ciascuna risorsa di entrata.


Secondo quanto disposto dal D.lgs. 118/2011, dall'art.1, comma 882, L. 205/17, l'entità del FCDE deve essere obbligatoriamente pari alle seguenti percentuali calcolate sull'importo determinato secondo l'applicazione del calcolo della media dei cinque anni:

- Anno 2022 100 % - Anno 2023 100 % - Anno 2024 100 % .

3. Popolazione dell'Ente

Viene indicato soltanto il dato della popolazione complessiva in quanto il Consorzio non gestisce altri dati essendo un ente che ha un'operatività legata agli enti locali della Valle d'Aosta e non alla popolazione del territorio della regione.

1.1.1 – Popolazione legale al censimento 2011	n. __ 124.672 __
1.1.2 – Popolazione residente al fine del penultimo anno precedente 2019*: (art.170 D.L.vo 267/2000) di cui: maschi femmine nuclei familiari comunità/convivenze	n. __ 125.034 __ n. __61.121__ n. __63.913__ n. __=__ n. __118__
Dati OES (osservatorio economico e sociale VDA)	



Fonte: Istat

4. Struttura dell'Ente

Il Consorzio detiene una unica proprietà immobiliare nella sede istituzionale dell'ente. Si veda l'allegato All. 3 - SeO PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE DOTAZIONI STRUMENTALI, DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO E DEI BENI IMMOBILI 2022/2024

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI 2022/2024


5. DUP: SEZIONE STRATEGICA (SES)

Il D.lgs. 118/2011 prevede e disciplina, al punto 8, 8.1. e 8.2. dell'Allegato A/1, allegato n. 4/1, tra i documenti di Programmazione, la predisposizione del Documento Unico di Programmazione (DUP) in forma completa.


Il DUP rappresenta lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e consente di fronteggiare in modo permanente, sistemico ed unitario le discontinuità ambientali e organizzative.

In quest'ottica esso costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione.

Nelle previsioni normative il documento si compone di due sezioni:



Il quadro strategico di riferimento è definito anche in coerenza con le linee di indirizzo della programmazione regionale e tenendo conto del concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale, in coerenza con le procedure e i criteri stabiliti dall'Unione Europea.



Ai sensi del D.Lgs. 23 giugno 2011, n.118, la SeS sviluppa e concretizza le Linee programmatiche di mandato, individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente ed ha **un arco temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo**.

Dovendo coprire la durata del mandato amministrativo, la presente Sezione Strategica riguarderà il periodo sino al **2025** e individua, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, gli indirizzi strategici dell'Ente.

In particolare, la SeS individua le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e che possono avere un impatto di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l'Ente vuole sviluppare nel raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.

Tutto ciò premesso risulta però necessario e doveroso specificare la particolarità dei Consorzi BIM e nel dettaglio del Consorzio BIM Valle d'Aosta, ente locale che svolge un'attività specifica e diversa dagli altri enti locali valdostani.

6. ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

6.1. Il bacino imbrifero montano (BIM): inquadramento generale

L'acronimo B.I.M. sta a significare: Bacino Imbrifero Montano, in senso fisico per Bacino imbrifero si intende un'area che raccoglie e invia acque sorgive o atmosferiche ad un corso d'acqua; la Dora Baltea è il corso d'acqua che denomina il nostro Bacino Imbrifero.

Il BIM è un Ente Pubblico formato dai Comuni che si sono consorziati per utilizzare a favore del progresso economico e sociale delle popolazioni i proventi derivanti dai sovracani sulla produzione di energia idroelettrica.

La legislazione aveva già elaborato la sistemazione scientifica dei bacini idrografici istituendo un compenso per i Comuni a ridosso dei corsi d'acqua o comunque dal punto di presa fino al punto della restituzione di una derivazione per la produzione di energia elettrica (Comuni rivieraschi) ma ciò non bastava per il fatto che tale compenso non era sufficiente a risarcire tutta la sottrazione di ricchezza che interessava non solo i Comuni Rivieraschi ma anche gli altri Comuni presenti nella zona di raccolta delle acque, comunque indirettamente coinvolti e partecipi nel processo di produzione della risorsa idrica.

Perciò il 27 dicembre 1953 con la legge numero 959 vennero istituiti nel territorio nazionale i Consorzi di Bacino Imbrifero Montano (BIM), ovvero enti "sovracomunali" per dare facoltà agli amministratori pubblici locali di ottenere tramite i sovracani risorse finanziarie da impiegare a scopi di sviluppo sociale ed economico delle popolazioni del territorio secondo propri criteri di giudizio e proprie valutazioni di priorità.

Il sovracane è diverso dal canone: mentre quest'ultimo è il corrispettivo della concessione che spetta all'Ente concedente, il sovracane è una prestazione patrimoniale che la legge impone ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua a favore di un soggetto diverso cioè a favore delle popolazioni locali, che vantano un diritto soggettivo di credito nei confronti del concessionario stesso, per il solo fatto dell'esistenza della concessione. Il sovracane ha natura patrimoniale e dopo varie classificazioni pare pacifica ora la sua collocazione di "prestazione patrimoniale imposta". Il diritto delle popolazioni locali di usufruire del sovracane è inalienabile perché è un diritto proprio, simile all'uso civico, che non può essere "trasferito" ad altri soggetti.

Il BIM in quanto Ente autonomo non è una società o ente controllato o partecipato dai Comuni.

I Comuni compresi nel Consorzio non vantano alcun diritto sui sovracani in quanto il BIM, godendo di una propria autonomia sull'utilizzo degli stessi, li può gestire, destinare e utilizzare in modo autonomo.

Il BIM non svolge direttamente servizi pubblici comunali né altri servizi associati affidati dai Comuni, esercita invece funzioni specifiche proprie in quanto è costituito unicamente in ragione dell'impiego esclusivo di un determinato fondo comune attribuitogli direttamente dalla legge e non dallo Stato o da altri Enti.

Il BIM gode di propria autonomia finanziaria e statutaria.

Svolge le attività e persegue lo scopo affidatogli dalla legge 27 dicembre 1953 n. 959: “favorire lo sviluppo economico sociale delle popolazioni o per l'esecuzione di opere di sistemazione montana che non siano di competenza dello Stato”.

La durata dell'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

6.2. BIM in qualità di ente di governo d'ambito

Nel caso del consorzio BIM in qualità di ente di governo d'ambito del servizio idrico integrato (EGA) il contesto a cui fare riferimento è evidentemente quello relativo al settore idrico. A tal fine pare idoneo fare riferimento alla relazione annuale che ARERA redige sullo stato dei servizi. In questo caso si fa riferimento alla relazione 2020 riportando alcuni passaggi significativi per contestualizzare la situazione locale.

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) svolge attività di regolazione e controllo nei settori dell'energia elettrica, del gas naturale, dei servizi idrici, del ciclo dei rifiuti e del telecalore.

Istituita con la legge n. 481 del 1995, è un'autorità amministrativa indipendente che opera per garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità e tutelare gli interessi di utenti e consumatori. Funzioni svolte armonizzando gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti i servizi con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

ARERA esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria.

6.2.1. CONTESTO INTERNAZIONALE

Il **5 giugno 2020** è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il regolamento (UE) 741/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 maggio 2020, recante prescrizioni minime per il riutilizzo dell'acqua.

Il regolamento, che si applicherà dal 26 giugno 2023, promuove un utilizzo sostenibile dell'acqua, così come già delineato dalla direttiva quadro sulle acque (direttiva 2000/60/CE), introducendo una disciplina armonizzata per la gestione e il controllo dei rischi sanitari e ambientali. Basandosi sul piano d'azione sull'economia circolare, il regolamento mira a incentivare la tutela delle risorse idriche attraverso il prolungamento del ciclo di vita dell'acqua, mediante il riutilizzo di quella già estratta, in modo da rispondere alla crescente pressione dei cambiamenti climatici e dell'antropizzazione, identificati come alcune delle cause principali dei fenomeni naturali connessi alla scarsità di acqua.

Nel 2020 la Commissione europea ha predisposto la decima Relazione biennale sull'applicazione della direttiva da parte degli stati membri, analizzando i dati forniti sino al 2016. Da tale Relazione emerge che, nonostante il miglioramento registrato nella raccolta e nel trattamento delle acque reflue urbane, non si è ancora raggiunta piena conformità in tutta l'UE.

Nello specifico, nel 2016 l'UE ha raggiunto elevati tassi di conformità in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della direttiva:

- 95% per la raccolta attraverso reti fognarie e sistemi individuali o altri sistemi adeguati (art. 3 della direttiva);
- 88% per il trattamento secondario (trattamento biologico, art. 4 della direttiva);
- 86% per il trattamento più spinto del trattamento secondario (art. 5 della direttiva), principalmente consistente in eliminazione di azoto e/o fosforo negli agglomerati maggiori di 10.000 abitanti equivalenti (AE) che scaricano le acque reflue in aree sensibili e nei loro bacini drenanti.

Il **23 dicembre 2020** è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea la direttiva 2020/2184/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. Tale direttiva, entrata in vigore il 12 gennaio 2021, sostituirà la direttiva 98/83/CE conosciuta come DWD (Drinking Water Directive) e richiederà l'aggiornamento del suo recepimento italiano, il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31.

Tra le novità introdotte si annoverano le seguenti:

- aggiornamento degli standard qualitativi dell'acqua potabile, dal punto di vista sia chimico sia microbiologico;
- approccio alla sicurezza dell'acqua basato sul rischio lungo tutta la filiera, a partire dai bacini idrografici fino ai sistemi di fornitura e di distribuzione domestici;
- un nuovo articolo, l'art. 11, sui requisiti igienici minimi che i materiali utilizzati a contatto con l'acqua potabile devono rispettare;
- un riferimento alla necessità di migliorare la conoscenza delle informazioni pertinenti e la trasparenza per rafforzare la fiducia dei cittadini nell'acqua loro fornita e nei servizi idrici.

Ogni stato membro ha a disposizione due anni per rivedere la propria normativa nazionale in recepimento della direttiva 2020/2184/UE.

L'acqua è al centro di importanti politiche globali, in particolare degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) delle Nazioni Unite e delle risposte al cambiamento climatico.

La regolamentazione e le Autorità di regolamentazione hanno un ruolo cruciale nell'assicurare il progresso. La regolamentazione può contribuire ad accelerare il raggiungimento degli OSS relativi alle risorse idriche e può sostenere una maggiore resilienza, un presupposto fondamentale per far fronte al cambiamento climatico. Al contrario, una regolazione carente inibisce buone pratiche.

6.3. CONTESTO NAZIONALE


6.3.1. ACQUEDOTTI

Il conseguimento degli obiettivi (di mantenimento o di miglioramento del livello di partenza) associati a ciascun macro-indicatore³ avviene attraverso la **pianificazione**, da parte degli EGA, degli **opportuni investimenti in opere di adeguamento e potenziamento** delle infrastrutture nel pertinente Programma degli interventi (PdI), come stabilito dapprima dalla delibera 27 dicembre 2017, 918/2017/R/idr6, e successivamente dalla delibera 30 dicembre 2019, 580/2019/R/idr7.

Le **perdite idriche** costituiscono la principale problematica legata al servizio di acquedotto e, conseguentemente, il primo macro-indicatore introdotto dalla regolazione della qualità tecnica è volto alla quantificazione del livello di perdite sul territorio gestito e alla contestuale individuazione dell'obiettivo di contenimento (o di mantenimento, se la gestione già si caratterizza per un basso tasso di perdite).

Di interesse risulta anche il confronto tra **volumi medi giornalieri pro capite prelevati a uso potabile** nelle diverse aree geografiche e la quota parte di volumi fatturati all'utente finale, dal quale emerge un dato medio nazionale di volume prelevato superiore a 400 litri/(ab x gg), a fronte di un volume medio fatturato alle utenze di circa 200 litri/(ab x gg), con un gap via via crescente passando dai gestori del Nord, ai gestori del Centro, ai gestori del Sud e delle Isole. Come già evidenziato nella scorsa edizione della Relazione Annuale, il prelievo idrico nazionale si conferma molto elevato rispetto a numerosi paesi europei.

FIG. 5.5 Volumi medi giornalieri pro capite prelevati e fatturati



Fonte: ARERA, elaborazione su dati relativi alla Raccolta "Qualità tecnica – monitoraggio (RQTI 2020)" (delibera 46/2020/R/idr).

³ delibera ARERA 27 dicembre 2017, 917/2017/R/idr1 (RQTI). Delibera recante "Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)".

Si riscontrano ancora diffuse criticità in merito alla possibilità di **accesso ai misuratori** al fine della loro lettura da parte degli operatori: con riferimento all'anno 2019, le utenze con contatore non accessibile o parzialmente accessibile rappresentano poco meno del 50% delle utenze dotate di misuratore. Questo si riflette sull'efficacia dell'attività di raccolta dei dati di misura, che solo a partire dal 2019 ha raggiunto un livello superiore alle due letture annue per utente.

Uno degli aspetti di maggiore interesse diretto per le utenze è rappresentato **dalle interruzioni** nella fornitura dell'acqua. Al fine di presidiare questa tematica, l'Autorità ha introdotto nella RQTI uno specifico macro-indicatore che valuta la durata media delle interruzioni programmate e non programmate (di durata superiore all'ora) subita da ciascun utente finale nell'anno (macro-indicatore M2 "Interruzioni del servizio"). In aggiunta, in coerenza con la normativa di settore, sono stati previsti tre indicatori volti al monitoraggio puntuale degli obblighi di continuità del servizio (standard specifici), il cui mancato rispetto implica la corresponsione alle utenze interessate di un proporzionato indennizzo automatico.

In merito al macro-indicatore M2, i dati per il 2019 mostrano che il 74% della popolazione è servito da gestori che hanno garantito una buona continuità del servizio di erogazione, al 15% della popolazione è stato garantito un livello di interruzioni inferiore a 12 ore/anno/utente (classe B), mentre la restante quota di popolazione ha subito mediamente cospicue interruzioni del servizio, almeno pari a 12 ore all'anno per utente. Si evidenzia, inoltre, una piccola percentuale di popolazione i cui gestori non hanno conseguito il prerequisito sulla disponibilità e sull'affidabilità dei dati per la costruzione del macro-indicatore, non avendo ancora terminato le attività necessarie a rilevare le grandezze sottese al macro-indicatore, che richiedono la registrazione puntuale delle interruzioni occorse e delle rispettive utenze interessate.

Il terzo macro-indicatore introdotto dalla RQTI per valutare l'attività di gestione degli acquedotti è relativo alla **qualità dell'acqua** consegnata alle utenze (M3 "Qualità dell'acqua erogata"), ed è definito dalla combinazione di tre indicatori:

- il primo indicatore (M3a) considera gli eventi che hanno portato all'emanazione di ordinanze di non potabilità;
- il secondo e il terzo indicatore considerano i controlli svolti dal gestore nell'ambito dei controlli interni previsti dalla normativa di settore.

Un tema di crescente importanza per quanto riguarda i controlli della qualità dell'acqua è rappresentato dai **Water Safety Plan** (WSP, Piani di sicurezza dell'acqua), introdotti dalla recente direttiva 2020/2184/UE, che rifonda la direttiva 98/83/CE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

La novità legata a tali piani consiste nell'introduzione, nella gestione dei sistemi acquedottistici, di un approccio di tipo preventivo – fondato sull'analisi del rischio – in sostituzione dell'attuale metodologia di gestione di tipo reattivo.

A livello nazionale, poco meno dell'80% della lunghezza delle reti di adduzione e di distribuzione risulta georeferenziata, ovvero per tale porzione sono note e archiviate, in formato digitale, le coordinate di posa, nonché talune caratteristiche

tecniche come diametri e tipologia di materiale. Sempre in materia di **digitalizzazione** delle reti, si riscontra un significativo incremento anche per quanto riguarda la messa in esercizio di sistemi di telecontrollo o regolazione automatica della portata o della pressione sulle reti di distribuzione.

In sintesi alcune tematiche su cui pianificare:

- pianificazione degli opportuni investimenti in opere di adeguamento e potenziamento
- perdite idriche
- volumi medi giornalieri pro capite prelevati a uso potabile
- accesso ai misuratori
- continuità nell'erogazione
- qualità dell'acqua
- Piani di sicurezza dell'acqua
- digitalizzazione delle reti.

6.3.2. FOGNATURA

L'Autorità, al fine di valutare e incentivare il continuo miglioramento delle performance conseguite dai gestori per questo servizio, ha introdotto nella RQTI il macro-indicatore "Adeguatezza del sistema fognario" (macro-indicatore M4), con lo scopo di minimizzare l'impatto ambientale derivante da un'inadeguata infrastruttura fognaria o da una sua carente gestione.

Tale macro-indicatore è costruito come combinazione di tre indicatori semplici volti a valutare, da un lato, la frequenza degli episodi di allagamento e/o sversamento da fognatura (indicatore M4a) e, dall'altro, l'adeguatezza degli scaricatori di piena sia dal punto di vista normativo (indicatore M4b) sia dal punto di vista gestionale, ovvero relativamente al livello di controllo al quale i medesimi sono sottoposti nell'arco dell'anno (indicatore M4c).

Per il servizio fognario, oltre al prerequisito relativo alla disponibilità e all'affidabilità dei dati, previsto per tutti i macro-indicatori di qualità tecnica, è stato individuato un prerequisito teso a intercettare tutte le realtà che presentano profili di inadempienza nell'attuazione della normativa di riferimento in materia di collettamento delle acque reflue, ovvero in cui siano presenti agglomerati interessati da pronunce di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea per mancato adeguamento alla direttiva 91/271/CEE e non ancora dichiarati conformi.

6.3.3. DEPURAZIONE

Il servizio di depurazione comprende l'insieme delle operazioni di realizzazione, gestione e manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane convogliate dalle reti di fognatura, incluse le attività per il trattamento dei fanghi residui. In merito a questo servizio, sono due i macro-indicatori introdotti

dall'Autorità al fine di valutare e incentivare il continuo miglioramento delle performance conseguite dai gestori:

- “Smaltimento fanghi in discarica” (macro-indicatore M5), cui è associato l'obiettivo di minimizzare l'impatto
- ambientale collegato allo smaltimento dei fanghi derivanti dalla depurazione delle acque reflue;
- “Qualità dell'acqua depurata” (macro-indicatore M6), con la finalità di minimizzare l'impatto ambientale associato ai reflui depurati, in uscita dai trattamenti.

6.3.4. Aspetti infrastrutturali

Una criticità che ancora si riscontra con riguardo al sistema fognario-depurativo è costituita, in alcune realtà, dal mancato adeguamento alla direttiva 271/91/CEE, che ha portato all'emissione di due sentenze di condanna per l'Italia da parte della Corte di Giustizia dell'Unione europea. Con riferimento al servizio di depurazione, nel panel considerato sono 10 le gestioni che svolgono il servizio in agglomerati interessati dalle citate pronunce di condanna. Nello specifico, si tratta di 16 agglomerati, distribuiti nel raggruppamento geografico Sud e Isole (11) e Nord-Ovest (5).

In Valle d'Aosta le procedure di infrazione in corso comunicate al BIM dalla Regione sono:

Agglomerato “Courmayeur” (che comprende i comuni della Valdigne) - Procedura n. 2034/2009 “Trattamento delle acque reflue urbane nelle aree sensibili con più di 10.000 abitanti equivalente”.

Ai sensi della Sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 10 aprile 2014, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 4 (livello di trattamento secondario delle acque reflue derivanti da agglomerati con più di 10.000 AE) e 10 della direttiva 91/271/CEE (avendo omesso di prendere le disposizioni necessarie per garantire che “la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati dagli articoli da 4 a 7 della direttiva 91/271 siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e che la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati di [...], Courmayeur (Valle d'Aosta [...])”).

Si precisa che l'agglomerato di Courmayeur è costituito dai comuni di La Salle, Morgex, Pré-Saint-Didier, La Thuile e Courmayeur, ed ha un carico generato pari a 60.000 abitanti equivalenti, calcolato nel periodo di massima punta, con un valore medio pari a 30.000 abitanti equivalenti. L'impianto di depurazione comprensoriale, ubicato a La Salle, a cui sono allacciati soli 21.800 abitanti equivalenti per la mancanza del completamento del collettore a servizio del Comune di Courmayeur, è in funzione dal 16/5/2018. In data 4/9/2021 è stato approvato in Giunta dell'Unité il progetto definitivo/esecutivo, con il quale viene dichiarata la pubblica utilità dell'opera, con previsione “di terminare le operazioni

di allaccio dei reflui prodotti dal Comune di Courmayeur entro i primi mesi del 2022 e di terminare i lavori accessori entro la fine del 2022.

Agglomerato “Pont-Saint-Martin” - Procedura 2059/2014 inerente “*Trattamento delle acque reflue urbane nelle aree sensibili con più di 2000 abitanti equivalenti collocati sia in aree normali che in aree sensibili*”.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha emesso in data 6 ottobre u.s., Sentenza di condanna ai sensi dell’articolo 258 del Trattato di Funzionalità dell’Unione Europea (TFUE), nei confronti della Repubblica Italiana per inadempimento ai requisiti della Direttiva 91/271/CEE. La mancata conformità riscontrata all’agglomerato di Pont-Saint-Martin riguarda gli artt. 3, 4 e 10 della stessa Direttiva. L’Unité des Communes valdôtaines Mont-ROSE in data 17 agosto 2021, riferisce che l’ultimazione dei lavori per la realizzazione dell’impianto di depurazione è prevista in data 1 marzo 2022 e il collaudo entro la data del 1° settembre 2022. Si deve inoltre tenere conto della progettazione del collettamento fognario da Hone-Bard-Donnas (sponda destra) al costruendo impianto di depurazione, nonché l’allaccio della frazione Plan de Brun di Perloz, necessario a risolvere tutte le difformità inerenti alla relativa procedura.

Agglomerato “Chambave” - Realizzazione dell’impianto di depurazione comprensoriale delle acque reflue urbane in Comune di Chambave e dei relativi collettori fognari.

Tale agglomerato non risulta ancora formalmente in procedura di infrazione, ma è compreso fra gli agglomerati che il Ministero ha individuato fra quelli da comprendere in un’ulteriore procedura che risulta essere stata avviata da parte della Commissione europea in merito agli artt. 3 (presenza di adeguate reti fognarie), e 4 (livello di trattamento secondario delle acque reflue derivanti da agglomerati con più di 10.000 AE) della Direttiva 91/271/CEE. Allo stato attuale risulta approvato in data 30 settembre 2021 il progetto esecutivo da parte dell’Unité des Communes valdôtaines per la parte relativa al depuratore, mentre risulta ancora in corso l’iter progettuale relativo al collettamento.

7. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

7.1. Il BIM della Dora Baltea

Il Consorzio dei Comuni della Valle d’Aosta – Bacino Imbrifero Montano è un “Consorzio obbligatorio” fra i Comuni della Valle d’Aosta, costituito ai sensi della legge 27 Dicembre 1953 n. 959 con lo scopo preciso di riscuotere ed impiegare i sovracanonici dovuti dai concessionari di grandi derivazioni d’acqua per la produzione di forza motrice, i cui impianti sono situati nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea.



Il perimetro del BIM della Dora Baltea ovvero i Comuni compresi in tutto o in

parte nel bacino imbrifero montano della DORA BALTEA ai sensi del secondo comma dell'art. 1 della predetta legge 27 dicembre 1953 n. 959, è stato delimitato infine con Decreto Ministeriale n. 353, in data 26 aprile 1976⁴: “A modifica e integrazione del D. M. 14 dicembre 1954 n. 7041. (74 comuni valdostani e 30 comuni piemontesi).

Il perimetro del BIM della Dora Baltea è stato delimitato con Decreto Ministeriale n. 353 in data 26 aprile 1976.

Il Consorzio BIM venne ufficialmente istituito con **decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 328, del 29 ottobre 1955** e ne fanno solo i 74 Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta.



La **legge regionale 8 novembre 1956, n. 4**: “Norme procedurali per la utilizzazione delle acque pubbliche in Valle d'Aosta”, stabilisce che:

“Il territorio della Regione Autonoma "Valle d'Aosta" costituisce un unico bacino idrografico montano e l'utilizzazione industriale delle sue acque, nell'ambito del territorio stesso, deve effettuarsi in armonia al "Piano Generale di utilizzazione" disposto dal "Comitato Misto", di cui al terzo comma dell'articolo 8 dello Statuto regionale.”.

E' utile precisare che le entrate del Consorzio BIM derivano dalla riscossione dei sovracanonici idroelettrici da parte dei concessionari d'acqua, pertanto risultano essere esclusivamente entrate proprie da imprese private o da enti che operano in regime di diritto privato e nulla proviene dalla finanza pubblica.

L'organizzazione e le risorse a disposizione del Consorzio BIM sono stati oggetto di un intervento legislativo con **la Legge regionale n. 17, del 29 settembre 2015**: “Nuova disciplina del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta)”.

In particolare le modifiche hanno riguardato:

- **fondo comune**: Le risorse eccedenti il gettito BIM del 2009 sono trasferite alla Regione per il finanziamento di specifici interventi destinati al progresso economico e sociale della popolazione valdostana e a interventi di

⁴ Decreto Ministeriale 14/12/1954, n. 7041 Perimetrazione dei bacini imbriferi montani del Sesia e della Dora Baltea.

Decreto Ministeriale 29/07/1955, n. 5764 - Ad integrazione dell'articolo 2, lettera A, del decreto ministeriale 14 dicembre 1954 n. 7041, rimane precisato che i comuni di Miagliano e Tavigliano (provincia di Vercelli) sono compresi nell'ambito del perimetro del bacino imbrifero montano del Sesia

Decreto Ministeriale 26/04/1976, n. 353 - A modifica e integrazione del D. M. 14 dicembre 1954 n. 7041, vengono delimitati i bacini imbriferi montani del Sesia e della Dora Baltea

sistemazione montana, definiti annualmente nella legge di stabilità regionale.

- **Organi:** Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale; il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.

A seguito dell'entrata in vigore nella suddetta legge, il Consorzio ha visto ridimensionati i margini di manovra sull'impiego dell'incasso dei sovracanonici poiché l'importo incassato che viene trasferito ai Comuni risulta pari all'importo del riparto annuale dell'anno 2009 mentre le risorse eccedenti vengono trasferite all'Amministrazione regionale per il finanziamento di specifici interventi.

Nell'ambito dell'attività del Servizio idrico integrato il Consorzio costituisce annualmente con le risorse residue un fondo per il finanziamento di lavori per emergenze e criticità da trasferire ai Comuni.

7.1.1. Aspetti peculiari del Bacino idrografico Dora Baltea

Il Bacino idrografico montano della Dora Baltea vede la presenza di due consorzi:

- Consorzio BIM della Valle d'Aosta (CF 80001790072) con sede in Aosta , Piazza Nar-bonne 16;
- Consorzio BIM di Borgofranco d'Ivrea (CF 84007190014) con sede in Borgofranco d'Ivrea (TO), Via Mombarone n. 3.

Dopo una prima ripartizione pari al 20 % per il Consorzio Dora Baltea e 80% Consorzio Valle d'Aosta i due Consorzi raggiunsero un accordo per la ripartizione dei sovracanonici nella misura: 12% a favore del Consorzio Bim di Borgofranco e 88% in favore del Consorzio BIM Valle d'Aosta (deliberazioni assemblea consortile Bim Borgofranco del 15 ottobre 1966, n. 1 e deliberazione assemblea consortile BIM Valle d'Aosta 22 dicembre 1966 n. 122). L'accordo fu poi stipulato in data 15 maggio 1968.

A seguito di una istanza del 20 dicembre 2012, inviata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Consorzio BIM Valle d'Aosta ha presentato una istanza di revisione della ripartizione. Questa richiesta ha dato luogo ad una vertenza che ha avuto come esito una conciliazione giudiziale svoltasi presso il Tribunale delle acque di Torino.

In tale accordo i due Consorzi prevedevano :

- La conferma del versamento al BIM Borgofranco del 12% dei sovracanonici percepiti nelle more della definizione di un nuovo criterio;
- l'impegno a presentare entro il 31 dicembre 2014 atto di impulso congiunto al Ministero affinché sia definito il procedimento di revisione;
- l'impegno a definire, nelle more del procedimento di revisione, la nuova misura di riparto dei sovracanonici tramite accordo da sottoporre a presa d'atto del Ministero;
- l'accordo che il nuovo riparto, qualora ridefinito tramite accordo transitorio,

avrebbe avuto effetto a decorrere dal 1 gennaio successivo al raggiungimento dello stesso;

- l'accordo che il nuovo riparto, nel caso in cui fosse stato definito dal procedimento ministeriale avrebbe avuto effetto dal 1 gennaio successivo alla conclusione del procedimento stesso.

In data 30 dicembre 2014, prot. 4023/XV 1.1, il BIM Valle d'Aosta inviava al Ministero dell'Ambiente l'istanza congiunta di revisione del riparto dei sovracanonici comunicando che a seguito della conciliazione del 24 settembre 2014.

In data 8 ottobre 2018, prot. 19877, il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare invia nota ai due BIM nella quale informa che a seguito del mancato accordo tra i Comuni interessati a norma dell'art. 2 della L 959/1953 si provvede con Decreto ministeriale indicando un possibile criterio di ripartizione chiedendo ulteriori informazioni per poter procedere alla emanazione del decreto.

Nel corso del 2021, in ultimo novembre 2021, la nuova Presidenza dei due Consorzi si è ritrovata per cercare una mediazione e concludere un accordo.

L'accordo è stato ottenuto su un testo condiviso che sarà approvato dai due enti nel mese di dicembre 2021.

7.2. Organizzazione politica del BIM

Il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 328/1955 nel costituire il consorzio obbligatorio elenca i comuni che ne fanno parte e stabilisce inoltre:

- La sede in Aosta;
- Le norme di riferimento (titolo IV - TU RD383/1934);
- Gli organi Assemblea (un rappresentante per ciascuno dei Comuni consorziati), Consiglio direttivo, Presidente e vice-Presidente);
- La durata degli organi (4 anni).

La legge regionale **07 dicembre 1998, n. 54: "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta"**, ha rivisto l'organizzazione del BIM stabilendo che il BIM:

- è un ente locale che esercita funzioni proprie;
- utilizza il fondo comune consorziale costituito dai sovracanonici idroelettrici.

La Regione ed i Comuni possono delegare al BIM l'esercizio di funzioni e di compiti di rilevanza regionale o sovracomunale.

Erano organi del BIM: l'Assemblea (un rappresentante di ogni Comune consorziato da eleggersi dal Consiglio comunale tra i suoi componenti); la Giunta; il Presidente.


Con la modifica alla legge operata dall'art.1, comma 4, della L.R. 29 settembre 2015, n. 17, attualmente gli organi sono fissati dall'Art. 101 (Organi), della Lr 54/1998:

1. Sono organi del BIM:

a) la Giunta, composta da un rappresentante per ciascuna Unité des Communes valdôtaines eletto dalle rispettive Giunte tra i componenti dei Consigli dei Comuni facenti parte dell'Unité, e da un rappresentante del Comune di Aosta, eletto tra i componenti del Consiglio comunale;

b) il Presidente, eletto tra i componenti della Giunta.

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA DEL BIM					
	ENTE RAPPRESENTATO	COGNOME	NOME	RUOLO	PROVVEDIMENTO DI NOMINA
1	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND COMBIN	CRETON	JOEL	PRESIDENTE	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Combin n. 47 del 19.10.2020
2	COMUNE DI AOSTA	CREA	ANTONIO	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione del Consiglio comunale n. 91 del 27.10.2020
3	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES VALDIGNE - MONT BLANC	BARZAGLI	FEDERICO	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont Blanc n. 48 del 26.10.2020
4	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES GRAND PARADIS	ANGLESIO	VITTORIO STEFANO	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Grand Paradis n. 49 del 19.10.2020
5	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT EMILIUS	CHENEY	MARCO	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Emilius n. 51 del 21.10.2020
6	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT CERVIN	FAZIO	ERIK	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Cervin n. 64 del 01.10.2020
7	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES EVANÇON	VALLET	JOSEPH VINCENT	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Evançon n. 31 del 26.10.2020
8	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES MONT - ROSE	CHANOUX	PAOLO	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Mont Rose n. 50 del 19.10.2020
9	UNITÉ DES COMMUNES VALDÔTAINES WALSER	FAVRE	LYDIA	MEMBRO ORDINARIO	deliberazione della Giunta dell'Unité des Communes valdôtaines Walser n. 46 del 20.11.2020



7.3. Organizzazione amministrativa

L'art. 99, della **Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54**: "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", come modificato ed integrato dalla lr 17/2015 aveva stabilito che:

- "2bis. Il BIM non costituisce sede di segreteria e le funzioni di direzione amministrativa sono esercitate dagli organi di direzione politico-amministrativa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale).
- 2ter. Il supporto alle attività amministrative di competenza del BIM è svolto dal Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) che si avvale, ove necessario, del personale dipendente presso il BIM all'uopo distaccato, secondo le modalità di cui all'articolo 45, comma 1bis, della l.r. 22/2010."

La **legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15**: "*Disposizioni urgenti per permettere la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali di cui all'articolo 19 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6, nonché il correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali. Modificazioni alla legge regionale 24 settembre 2019, n. 14.*", relativa alle disposizioni per la revisione degli ambiti territoriali sovracomunali e correlato conferimento dei nuovi incarichi ai segretari degli enti locali, all'art. 4, comma 3, aveva ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l'attribuzione di un posto di segretario per il Consorzio, obbligatoriamente utilizzato anche dall'Agenzia regionale dei segretari sulla base di apposita convenzione.

Con **legge regionale 29 marzo 2021, n. 4**: "*Disposizioni urgenti per garantire la tempestiva copertura dei posti di segretario degli enti locali a seguito della rideterminazione degli ambiti territoriali sovracomunali effettuata ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 21 dicembre 2020, n. 15. Riorganizzazione amministrativa del Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM). Modificazioni di leggi regionali*", sono state infine apportate ulteriori modificazioni all'assetto del BIM in particolare:

- ha soppresso i commi 2 bis e 2ter dell'art. 99, della lr 54/1999;
- ha previsto che il reclutamento di personale da parte del medesimo Consorzio è escluso, per l'anno 2021, dai limiti assunzionali;

Con deliberazione consorziale n. 36, del 27 maggio 2021: "VARIAZIONE PIANTA ORGANICA PERSONALE DIPENDENTE DEL CONSORZIO", la Giunta ha deciso una prima variazione alla pianta organica del Consorzio prevedendo l'istituzione di una figura dirigenziale di primo livello come previsto all'art. 16, della LR 22/2010;

Con decreto del Presidente del Consorzio n. 39 del 14 settembre 2021 è stato nominato un Direttore a seguito dell'espletamento della procedura pubblica.

La Giunta ha poi approvato in data 22 novembre 2021 l'aggiornamento al Piano dei fabbisogni del personale al fine di dare avvio alla riorganizzazione della pianta organica.

8. Governo del Servizio Idrico Integrato - ATO



Il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue, compresi i servizi di captazione adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità, nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie.

Il servizio è organizzato all'interno di ambiti territoriali ottimali (ATO)⁵, che le

Regioni devono perimetrare sulla base di regole contenute, oltre che nella disciplina generale in materia di SPL, all'interno Codice dell'Ambiente (**D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materia ambientale** - Parte III) il quale, fissa limiti minimi dimensionali degli ATO, ma detta una serie di criteri per la delimitazione che fanno riferimento a:

- unità del bacino idrografico o del sub-bacino o dei bacini idrografici contigui, tenuto conto dei piani di bacino, nonché della localizzazione delle risorse e dei loro vincoli di destinazione in favore dei centri abitati interessati;
- unicità della gestione, cioè, erogazione sull'intero territorio dell'ATO di tutte le componenti del servizio idrico integrato da parte di un unico soggetto gestore;
- adeguatezza delle dimensioni gestionali, definita sulla base di parametri fisici, demografici, tecnici.

Gli **Enti di governo dell'ambito (EGA)** sono gli organismi individuati dalle Regioni per ciascun Ambito Territoriale Ottimale ai quali partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni ricadenti nell'ATO ed ai quali è trasferito l'esercizio delle competenze dei Comuni stessi in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche.

Agli Enti di governo dell'ambito sono attribuiti, in particolare, i compiti di seguito richiamati:

- predisposizione e aggiornamento del Piano d'Ambito (costituito dall'insieme dei seguenti atti: ricognizione delle infrastrutture, programma degli interventi, modello gestionale e organizzativo, piano economico-finanziario);
- affidamento del servizio idrico integrato;

⁵ D.Lgs. 3-4-2006 n. 152 Norme in materia ambientale. ART. 147 (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

- predisposizione della convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra Ente di governo dell'ambito e soggetto gestore, sulla base della convenzione tipo adottata dall'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
- al fine dell'aggiornamento del piano economico-finanziario, predisposizione della tariffa nell'osservanza del metodo tariffario adottato dall'Autorità e relativa trasmissione a quest'ultima per l'approvazione.

8.1. Normativa regionale

La **legge regionale 8 settembre 1999, n. 27**: “Disciplina dell’organizzazione del Servizio Idrico Integrato”, ha individuato tre soggetti titolari in vario modo di competenze e funzioni nell’ambito del Servizio Idrico Integrato: la Regione, il Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano (B.I.M.), i Comuni.

L’art. 3 (Esercizio delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato) prevede che:

- il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) esercita le funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni,
- i Comuni costituiti in forma associata per sottoambiti territoriali omogenei, nelle forme e nei modi indicati dalla l.r. 54/1998 , organizzano il servizio idrico integrato, al fine di garantire la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità. (art. 2).

Con la **deliberazione del Consiglio regionale n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006** è stato approvato il Piano regionale di tutela delle acque ai sensi dell’art. 44 del decreto legislativo n. 152/1999 e successive modificazioni ed integrazioni nel quale sono individuati gli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione dei corpi idrici e gli interventi volti a garantire il loro raggiungimento o mantenimento, nonché le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico.

L’art. 35 del piano è dedicato alla organizzazione del Servizio idrico integrato.

La **Legge regionale 18 aprile 2008, n. 13**: “*Disposizioni per l'avvio del servizio idrico integrato e il finanziamento di un programma pluriennale di interventi nel settore dei servizi idrici*”, all’articolo 2 - (Istituzione dei sotto-ambiti territoriali omogenei per la riorganizzazione del servizio idrico integrato. Modificazioni alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 27) - stabilisce che:

- “1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comuni costituiscono, nelle forme e con le modalità di cui alla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta), i sotto-ambiti territoriali, di seguito denominati sub-Ato, per l'organizzazione del servizio idrico integrato, in conformità a quanto

stabilito dagli articoli 3 e 4 della l.r. 27/1999.

- 2. Entro sessanta giorni dall'avvenuta sottoscrizione degli atti di costituzione dei sub-Ato, il Consorzio Bacino Imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) provvede alla loro delimitazione definitiva, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), della l.r. 27/1999.
- 3. Nella fase di costituzione dei sub-Ato, i Comuni restano aggregati nei sub-Ato individuati in via transitoria nelle disposizioni di attuazione del servizio idrico integrato di cui all'allegato E del Piano regionale di tutela delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale in data 8 febbraio 2006, n. 1788/XII.

La **Legge regionale 5 agosto 2014, n. 6**: “*Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane*”, ha stabilito (art. 16, comma 1, lett. c) che l'esercizio delle funzioni e dei servizi comunali relativi al ciclo dell'acqua deve essere svolto in forma obbligatoriamente associata nel contesto delle Unités des Communes valdôtaines, ad eccezione del Comune di Aosta. Secondo la medesima legge regionale (art. 8), le Unités sono enti locali, dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e di potestà statutaria e regolamentare, istituiti per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali. Al termine del processo di istituzione previsto dalla stessa L.R. 6/2014 (art. 10), sono state istituite le seguenti Unités:


- Unité des Communes valdôtaines Valdigne-Mont-Blanc
- Unité des Communes valdôtaines Grand-Paradis
- Unité des Communes valdôtaines Grand-Combin
- Unité des Communes valdôtaines Mont-Émilis
- Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin
- Unité des Communes valdôtaines Évançon
- Unité des Communes valdôtaines Mont-Rose
- Unité des Communes valdôtaines Walser

Il territorio delle Unité non concide sempre con quelle del subATO (Walser-Mont Rose) (Grand Paradis – Mont Emilius - Piana di Aosta).

La lr 6/2014 stabilisce che i sotto-ambiti territoriali omogenei (SubATO) possono essere modificati, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di garantire la coincidenza territoriale con le Unités, singole o associate.

In relazione al susseguirsi delle disposizioni, non propriamente coordinate, la situazione attuale risulta articolata e differenziata.

Linea temporale delle disposizioni regionali sul Servizio idrico integrato:



8.2. Organizzazione dei servizi pubblici locali (SPL) negli ambiti territoriali omogenei (ATO)

Con l'obiettivo di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza, la disciplina generale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete (D.L. 138/2011, art. 3-bis - Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali) detta i seguenti obblighi:

- Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano devono definire il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali (ATO) all'interno dei quali deve essere organizzato lo svolgimento dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete; contestualmente, per ciascun ATO deve essere istituito o designato il relativo ente di governo (EGATO). Secondo tali norme, gli ATO devono avere dimensioni almeno provinciali. Estensioni inferiori devono essere giustificate in base ai principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza, nonché in base a criteri di differenziazione territoriale e socio-economica;
- Gli enti locali ricadenti in ciascun ATO hanno l'obbligo di aderire al corrispondente EGATO, che rappresenta l'unico soggetto all'interno del quale vengono esercitate le funzioni di organizzazione dei servizi, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza (per quanto di competenza), di affidamento e controllo della gestione.

La Regione trasferisce all'EGA le competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1 del Dlgs 150/2006.

Le forme ordinarie di gestione dei servizi pubblici locali di interesse economico generale a rete sono:

- **l'affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica**, secondo le

disposizioni in materia di contratti pubblici;

- **l'affidamento a società mista pubblico-privata**, il cui socio privato deve essere scelto con procedura ad evidenza pubblica (c.d. gara a doppio oggetto), secondo la normativa europea e quella relativa alle società pubbliche;
- **l'affidamento in house**, nel rispetto della disciplina europea, di quella in materia di contratti pubblici e di società partecipate da amministrazioni pubbliche.

L'affidamento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica compete unicamente agli enti di governo d'ambito designati o individuati dalle Regioni ai sensi dell'art. 3-bis del D.L. 138/2011.


Le modalità per l'affidamento devono, inoltre, tener conto, oltre che della disciplina contenuta nel Titolo VI, Capo I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), anche delle norme di settore D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per i servizi idrico e rifiuti.

In base a quanto stabilito dall'art. 34, comma 20, del D.L. 18-10-2012 n. 179: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese", e dal comma 1-bis dell'art. 3-bis del D.L. 13-8-2011 n. 138: "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo", l'ente che affida il servizio, deve pubblicare sul proprio sito internet una relazione che dimostri la sussistenza dei requisiti dettati dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e ne fornisca motivazione con riferimento agli obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità e qualità del servizio.

La relazione deve evidenziare gli obblighi di servizio pubblico e universale e, se previste, le compensazioni economiche.

9. ORGANIZZAZIONE E MODALITÀ DI GESTIONE

Le analisi relative alla dotazione organica di personale sono riportate nell'apposito allegato PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE PER IL TRIENNIO 2022/2024, approvato dalla Giunta in data 22 novembre 2021.



struttura		qualifica	categoria	dipendente	tempo	costo	note
DIREZIONE		DIRETTORE	dirigente di primo livello	Fulvio Bovet	pieno	144.751,90 €	in convenzione con Unité Grand-Combin per il 2022 su progetti
Settore amministrativo	Segreteria generale, personale, protocollo	funzionario amministrativo	D	vacante	pieno	44.500,00 €	
		collaboratore amministrativo	C1	Garetto Sara	pieno	38.916,24 €	
Settore tecnico	Servizio idrico integrato	funzionario tecnico	D	Vacquin Paolo	pieno	45.919,85 €	in convenzione con Comuni di Issoigne e Emarèse
		collaboratore	c2	Pellissier Renata	pieno	42.825,72 €	
		funzionario tecnico	D	vacante	pieno	44.500,00 €	
Settore finanziario	Servizio finanziario	funzionario contabile amministrativo	D	Massa Luciana	pieno	50.412,63 €	
		funzionario contabile amministrativo	D	vacante	pieno	44.500,00 €	
Settore regolazione tariffaria	Servizio tariffa e piani economici finanziari	funzionario amministrativo	D	vacante	pieno	44.500,00 €	
Settore sistemi informativi	Servizi informativi territoriali e transizione digitale	funzionario tecnico	D	vacante	pieno	44.500,00 €	
<i>totale</i>						545.326,34 €	
<i>totale attuale</i>						322.826,34 €	
<i>differenza</i>						222.500,00 €	

10. MANDATO ISTITUZIONALE E MISSIONE

Visione e missione


La visione (proiezione di uno scenario futuro) e la missione (realizzazione di obiettivi concreti e presenti) rappresentano un orientamento generale e costituiscono un criterio di fondo che indirizza tutte le scelte e le attività poste in essere dall'Amministrazione.

La Vision dell'ente in qualità di Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta – Bacino Imbrifero Montano è contribuire alla realizzazione del progresso economico e sociale della popolazione della Regione Valle d'Aosta attraverso la redistribuzione sul territorio di parte delle risorse derivanti dallo sfruttamento delle acque pubbliche per la produzione di energia idroelettrica (sovracanoni).

In relazione alla funzione di Ente di governo d'ambito (EGA) invece la Vision si deve ricercare nelle funzioni al medesimo attribuite dalle norme vigenti in materia ambientale e di servizi pubblici locali.

Missione

La Missione del consorzio è quella di rappresentare il livello gestionale dove l'esercizio associato garantisce livelli di efficienza ed efficacia che non si possono assicurare a livello di ambiti più piccoli. Il BIM deve rappresentare il momento di coordinamento delle politiche locali sul territorio nella gestione della risorsa idrica secondo le direttive regionali e statali.



10.1. Situazione attuale

Il BIM assume come visto due profili determinati da:

- essere un consorzio tra Comuni destinatario dei sovracaroni elettrici;
- essere stato individuato come ente locale a cui è stata assegnato il ruolo di ente di governo d'ambito.

L'assegnazione al BIM delle funzioni di Autorità d'ambito del SII con la legge regionale 27/1999 non ha visto finora una effettiva organizzazione del Consorzio finalizzata all'espletamento delle funzioni assegnate.

Nel corso degli anni è stata soppressa anche la figura dirigenziale con il ricorso ad incarichi esterni finalizzati alla predisposizione dell'analisi della situazione esistente e alla pianificazione.

Da parte delle Autorità di sub-ATO peraltro la predisposizione dei piani è stata realizzata ma rimasta per la gran parte non attuata.

Nel corso di diversi incontri politici e tecnici è emersa una forte richiesta di strutturare il BIM in modo sostanziale al fine di poter assicurare da una parte lo svolgimento del proprio ruolo e dall'altra di garantire il coordinamento della Autorità di subATO oggi EGA.

Le modificazioni normative hanno quindi via via recepito le decisioni del momento prima depotenziando il BIM e quindi, alla luce delle criticità emerse relativamente alla costituzione dell'ATO e alla individuazione del gestore del SII, a decidere di procedere a strutturare il BIM con il personale necessario a svolgere le funzioni di Autorità d'ambito oltre a quelle originariamente assegnate quale Consorzio obbligatorio fra i Comuni della Valle d'Aosta.

Nella riunione tenutasi a Gressan venerdì 10 settembre 2021, i Sindaci di tutti i Comuni valdostani, il Presidente del BIM è il Presidente della Regione, è emerso l'indirizzo di rivedere nuovamente l'assetto dell'ATO regionale assegnando al BIM tutte le funzioni di autorità unificando pertanto le competenze delle Unità a cui la lr 6/2014 assegna attualmente questo compito in modo non coordinato con le altre disposizioni.

A tal fine al momento è in corso una modificazione legislativa per disegnare il nuovo quadro organizzativo del Servizio idrico in Valle d'Aosta.

Alla luce di quanto illustrato è quindi necessario precisare che i documenti di programmazione del BIM/EGA scontano la situazione dinamica descritta pertanto anche in considerazione della riorganizzazione operativa in corso, il DUP e tutti gli atti di programmazione 2022-2024 ed in particolare per l'annualità 2022, sono da considerarsi quali primi passi per la definizione di un quadro strategico ancora da definire a livello legislativo e quindi poi il recepimento e lo spiegamento delle funzioni ed attività, si pensi all'affidamento del servizio ad un gestore, richiederà sicuramente una periodo di transizione e di intesa attività amministrativa.

10.1.1. Attività specifica del BIM in qualità di Consorzio

Premesso che la magistratura italiana speciale sulle acque conta 8 tribunali regionali delle acque pubbliche (TRAP) con sede presso le corti di Appello di Torino, Milano, Venezia, Firenze, Roma, Napoli, Palermo e Cagliari ed il Tribunale superiore delle acque Pubbliche (TSAP) con sede in Roma, presso la Corte di

Appello di Roma che giudica, con diversa composizione, sia in materia di diritti soggettivi sia in materia di interessi legittimi.

Per quanto riguarda il BIM Valle d'Aosta competente territorialmente è il Tribunale di Torino.

10.1.2. Controversie in corso

SOVRACANONI PER IMPIANTI SOTTO I 500 MT – LEGGE 228/2012

La legge n. 228/2012 ha stabilito che anche gli impianti sotto i 500 metri di altitudine sono soggetti al pagamento del sovracano BIM, dall'anno 2013. A livello nazionale diverse società hanno fatto ricorso avverso a tale legge. Il Consorzio ha sostenuto una causa con la soc. Enel Green Power: in data 31.5.2017 è stata depositata la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche, favorevole al Consorzio con compensazione delle spese legali. In data 10.10.2017 è stato presentato ricorso alla sentenza in Cassazione.

La società ha presentato una proposta di transazione per i sovracani dovuti. La Giunta del Consorzio nella seduta del 11.12.2018 ha rigettato la proposta.

In data 29 luglio 2020 viene depositata la sentenza della Cassazione che rigetta il ricorso della società.

E' stato richiesto alla società il pagamento dei sovracani dovuti dall'anno 2013, inoltre il Consorzio sta verificando per tutte le altre società con subconcessioni al di sotto del 500 mt il versamento di quanto dovuto.

La società Enel Green Power ha versato il 50% dei sovracani dovuti in quanto ha già versato la restante quota al BIM Orco e Soana in quanto sostiene che gli impianti sono posti in Comuni facenti parte dei due BIM.

Per risolvere la questione il Consorzio unitamente all'Unione Montana Orco e Soana sta verificando la posizione delle opere di presa dei due impianti Enel Green Power in questione.

Inoltre il Consorzio sta avviando due procedimenti moratori avverso due società concessionarie inadempienti: Idropadana srl e soc. Giolitto Luigi.

10.1.3. Recupero crediti società inadempienti per nuovi impianti non in funzione

Diverse società idroelettriche che hanno ottenuto nuove concessioni, non hanno ancora gli impianti in funzione e pertanto ritengono di non dover pagare i sovracani.

Dal parere richiesto allo Studio Saracco nell'anno 2014 si evince che vi è l'obbligo del pagamento dalla data del decreto di concessione.

Sono stati emessi Decreti di ingiunzione per i pagamenti alle seguenti società inadempienti:

Società SEVA: prima udienza datata 1.07.2015 in cui il giudice ha trattenuto la causa a riserva. Segue l'udienza del 16.12.2015 dove si fissa una udienza collegiale per il 16.03.2016. Sentenza Tribunale regionale delle Acque pubbliche

del 11.4.2016 a favore del Consorzio con rimborso spese legali. La soc. SEVA ha ricorso in appello. La Giunta in data 7.6.2016 ha incaricato lo studio Saracco per la difesa in giudizio. L'udienza prevista per il 5.10.2016 è stata rinviata al 7.12.2016. La causa è stata ulteriormente rinviata al 28.6.2017 e vengono richiesti chiarimenti sull'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione. La causa è stata poi rinviata per precisazione delle conclusioni al 4.10.2017 e successivamente rinviata innanzi al Collegio alla data dell'11.04.2018. E' pervenuta in data 28 settembre 2018 la sentenza n. 137/18 del 11.4.2018 favorevole al Consorzio. In data 26.6.2019 lo Studio legale comunica che la sentenza non è stata impugnata e gli uffici del Consorzio in data 01.07.2019 rendicontano al legale quanto dovuto dalla società.

In data 10.9.2019 viene presentato il deconto alla società per la chiusura della vertenza legale.

Dopo numerosi solleciti il Consorzio ha inviato una proposta di rateizzazione in data 11.05.2021. Sono seguiti diversi colloqui e corrispondenza con il legale di parte, per ultimo la diffida dello Studio Saracco alla società in data 12.11.2021.

Società Idroelettrica Arvier ha citato il Consorzio in giudizio, udienza il 17.05.2016, rinviata al 14.09.2016. Udienza collegiale fissata per 16.11.2016. Rinviata al 21.12.2016. All'udienza la causa è stata trattenuta in decisione. Emessa poi sentenza n. 293/2017 del 09.2.2017 a favore del Consorzio BIM. La società ha ricorso in appello, udienza il giorno 4 luglio 2017. Fissata udienza innanzi al Collegio per il 27.09.2017. Emessa sentenza n. 218/17 del 27.09.2017 a favore del Consorzio. Ricorso in Cassazione notificato il 23.01.2018. Incarico per difesa in giudizio affidato dalla Giunta in data 6.3.2018. Fissata udienza pubblica per il 2 luglio 2019, in attesa di sentenza. Depositata in data in data 23 luglio 2019 sentenza R.G. 4172 favorevole al Consorzio. Gli uffici del Consorzio rendicontano al legale quanto dovuto dalla società.

In data 19.8.2019 viene presentato il deconto di quanto dovuto alla società.

In data 29.08.2019 la società presenta una richiesta di rateazione di tutto quanto dovuto. L'istanza non viene presa in considerazione in quanto il piano rateale arriva al 2027; il regolamento delle entrate del Consorzio prevede una rateazione massima di 3 anni dalla scadenza.

La società versa il rimborso delle spese legali e parte dei sovracanonici dovuti.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento delle Entrate il Consorzio ha proposto un piano di rateazione per il debito rimanente con nota del 06.07.2021, che non è stato accettato.

A seguito dell'incontro con i referenti della società in data 12.10.2021 il Consorzio ha aggiornato il piano di rateizzazione, ma non è ancora pervenuto il riscontro della società.

Società A&B: udienza del 20.4.2015, rinviata al 18.05.2016, rinviata poi al 15.6.2016: trattenuto la causa a decisione. Emessa sentenza in data 29.6.2016 a favore del Consorzio con rimborso spese legali e interessi. Trattativa per atto di transazione: pervenuta proposta di transazione, non accettata dalla Giunta nella seduta del 4.10.2016, inviato controproposta. Presentato ulteriore proposta di transazione, ma la Giunta in data 8.11.2016 non l'ha accettata e ha riformulato

la controproposta già comunicata. La società chiede la rateizzazione di quanto dovuto con rate mensili da 10.000 €. Gli studi legali hanno predisposto un Atto di transazione tra le parti, il Consorzio ha approvato la bozza di scrittura privata in data 6.3.2018, la società non ha firmato i documenti.

I legali del Consorzio hanno nuovamente sollecitato in data 19.06.2018. Nuovo sollecito tra studi legali in data 26 giugno 2019.

In data 22 luglio 2019 il legale della società inoltra la richiesta inviata all'Amministrazione Regionale di attendere esiti ricorsi in essere. Il Consorzio chiede esito richiesta all'Avvocatura regionale con nota del 1.8.2019. In data 30 luglio 2020 il Consorzio rinvia la richiesta all'Avvocatura regionale. L'amministrazione regionale, dopo la sospensione dei debiti causa Covid, provvederà a richiedere alla società il dovuto.

Con l'approvazione del nuovo Regolamento delle Entrate il Consorzio ha proposto un piano di rateazione per il debito con nota del 12.08.2021.

Sono seguiti un incontro con i referenti della società e varie comunicazioni. La società sta predisponendo un piano di rientro di quanto dovuto.

Comune di Saint-Marcel

In data 12.01.2021 l'Amministrazione regionale ha trasmesso il Decreto di subconcessione emanato a favore del Comune di Saint-Marcel in data 01.04.2014.

Il Consorzio ha inviato le richieste di versamento dei sovracanonici con note in data 26.01.2021 e 25.02.2021 e successivi solleciti telefonici agli uffici del Comune.

In data 03.08.2021 il legale del Comune avv. Carnelli ha inviato una nota per ribadire la non debenza del pagamento dei sovracanonici. Il Consorzio ha dato riscontro con nota dell'avvocato Saracco in data 20.09.2021 e sollecitato risposta in data 22.10.2021.

E' seguito incontro tra le parti e si attende riscontro del legale dell'Amministrazione comunale.

10.1.4. *Questione Superamento Potenze Concesse*

L'Amministrazione Regionale, in data 4 febbraio 2015 ha inviato una relazione riguardante il prospetto dei superamenti delle portate medie annue di prelievo stabilite negli atti concessori. Le società interessate sono le seguenti: CVA, Cooperativa Forza e Luce di Aosta, Cooperativa Elettrica Gignod, CMF Ru Grenze, soc Idrora ex Valdena e Torgnon Energie.

In data 9 giugno 2015 il Consorzio provvede a richiedere i sovracanonici dovuti e provvedono ad effettuare i versamenti la Coop Forza e Luce di Aosta, la Coop Elettr Gignod e Torgnon Energie.

La soc Valdena sostiene che il sovracanone non dovuto e comunque prescritto, la soc. CVA non ritiene di dover pagare e il Consorzio Miglioramento Fondiario Ru Grenze e Canale Fabbrica Viering inoltra la richiesta alla soc. Alga che gestisce l'impianto (dal 2002 al 2013).

Su indicazione dell'avv Saracco si provvede ad inviare delle lettere di diffida per evitare la prescrizione (ns PEC 21.4.2016).

Il CMF Ru Grenze salda il dovuto nell'anno 2020.

Nell'anno 2019 si riesamina la questione e si prendono contatti con gli uffici regionali.

Avv. Saracco presenterà un parere definitivo sulla questione.

In data 10.10.2019 il Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio dell'Assessorato regionale Opere Pubbliche ha trasmesso un'ulteriore relazione sui controlli effettuati sugli impianti idroelettrici per la verifica del rispetto delle portate di prelievo inserite negli atti concessori di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico, nella quale risultano diversi superamenti delle portate medie annue di prelievo negli anni dal 2014 al 2016.

Le società interessate ai superamenti sono le seguenti: CVA, Cooperativa Forza e Luce di Aosta, Cooperativa Elettrica Gignod, CMF Ru Grenze, Idrora, Torgnon Energie, Ronc, BKW Hydro, Euriver, Laures, Tornalla, Alga, SEVA, CAPE e SIED.

Il Consorzio ha inviato una richiesta di pagamento dei sovracanonici dovuti a seguito del superamento delle portate in data 7 novembre 2019. Hanno provveduto a pagare la Coop Elettrica Gignod, Ronc, Euriver, Laures, Tornalla, Alga e Coop Forza e Luce di Aosta.

Le società CVA, SIED, CAPE, SEVA e Idrora hanno chiesto informazioni su quanto richiesto e/o dichiarato di non essere tenuti al pagamento richiesto.

Il Consorzio, dopo la presa d'atto del parere legale definitivo dell'avv. Saracco, avvia una vertenza legale avverso una delle società che non ha provveduto al pagamento nell'anno 2016 (CVA per impianto Maen).

In data 24 aprile 2020 viene notificato il ricorso di opposizione al decreto ingiuntivo. L'udienza è fissata per l'8 luglio 2020, poi rinviata al 30 settembre 2020, poi al 25 novembre 2020 e ancora al 22 dicembre 2020.


Rinvio per precisazione delle conclusioni il 12 maggio 2021. Ulteriore rinvio al 21.09.2021. Non sono ancora pervenute le conclusioni dell'udienza.

La Coop Forza e Luce di Aosta e la Cooperativa Elettrica Gignod richiedono la restituzione di quanto versato.

10.2. - Attuali risorse provenienti dai sovracanonni

**RIEPILOGO ENTRATE
PERIODO 2016 - 2020**

ENTRATE					
	SOVRACANONI ANNUALI DOVUTI L. 959/1953	ALTRI INCASSI: RIMB SPESE LEGALI, RITARD PAGAM ecc	RIMBORSO COSTO PERSONALE IN CONVENZIONE O COMANDO PRESSO ALTRI ENTI		TOTALE INCASSI
2020	13.116.656,57	20.799,85	64.477,32		13.201.933,74
2019	12.977.022,14	63.180,84	57.702,01		13.097.904,99
2018	12.648.342,84	45.138,18	42.093,59		12.735.574,61
2017	12.401.302,91	731,82	44.068,22		12.446.102,95
2016	12.682.757,88	36.169,02	-		12.718.926,90
	63.826.082,34	166.019,71	208.341,14		64.200.443,19




ENTRATE LEGGE 228/12 - impianti sotto i 500 mt TRASFERIMENTO alla Regione - LR 8/2013		
2020	2.234.881,47	
2019	2.181.029,01	
2018	2.181.029,02	
2017	2.249.866,75	
2016	8.040.664,00	

Trasferito annualmente importo incassato. Importo annuale di competenza presunto € 2.648.000,00.

USCITE						
TRASFERIMENTI						
	TRASFERIMENTO ORDIN RIPARTO AI COMUNI	TRASFERIMENTO ALLA REGIONE	FONDO SII EMERG E CRITICITA'	CONTRIBUTI PER CASE DELL'ACQUA	CONTRIB VARI ENTI E ASSOCIAZ	TOTALE TRASFERIMENTI
2020	6.493.000,00	4.000.000,00	1.455.800,00	18.000,00	90.000,00	12.056.800,00
2019	6.493.000,00	4.000.000,00	1.555.686,87	12.000,00	90.000,00	12.150.686,87
2018	6.493.000,00	4.000.000,00	1.481.133,02	6.000,00	90.000,00	12.070.133,02
2017	6.493.000,00	4.000.000,00	1.214.908,40	12.000,00	74.599,49	11.794.507,89
2016	6.493.000,00	4.000.000,00	1.610.375,45	30.000,00	90.000,00	12.223.375,45
						60.295.503,23

				AVANZO			
	PERSONALE	ACQ BENI E SERVIZI AMMINISTRATORI	TOTALE SPESE	anno	IMPORTO	FCDE E ALTRI ACCANTONAM	AVANZO NETTO
	INIZIATIVE SU ACQUA			2020	2.781.453,15	1.229.928,71	1.551.524,44
2020	173.293,59	147.754,57	321.048,16	2019	1.893.846,89	1.725.697,34	168.149,55
2019	174.155,26	135.025,21	309.180,47	2018	1.281.129,10	872.895,03	408.234,07
2018	176.694,68	152.679,86	329.374,54	2017	762.552,78	617.505,67	145.047,11
2017	168.596,83	189.953,61	358.550,44	2016	508.230,92	451.100,67	57.130,25
2016	166.573,04	182.361,21	348.934,25				
			1.667.087,86				



11. Funzioni esercitate in forma associata

Si veda per maggior dettaglio l'All. 4 – SeO Convenzioni

11.1. Servizi e funzioni esercitati obbligatoriamente dal consorzio BIM

1. riscossione dei sovracanonici idroelettrici e riparto ai Comuni;
2. funzioni di governo del sistema idrico integrato, coordinando e indirizzando le attività dei Comuni per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 3 comma 3 della Legge regionale 08 settembre 1999, n. 27 recante "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.", provvedendo:
 - all'attuazione delle direttive, degli indirizzi e della pianificazione regionale per la
 - tutela e la gestione delle acque;
 - al riordino dei servizi e alla definizione degli obiettivi di qualità;
 - alla delimitazione definitiva dei sottoambiti territoriali ottimali sulla base dei piani economico-finanziari e tariffari redatti dal BIM stesso;
 - alla predisposizione del programma di cui all'articolo 3, comma 3 lett. d) della Legge regionale 08 settembre 1999, n. 27 recante "Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato.", a livello di ambito regionale e all'approvazione dei programmi medesimi a livello di sotto ambito;
 - alla gestione dei finanziamenti resi disponibili dalla Regione per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici.

11.2. Servizi e funzioni esercitati in forma associata per il tramite del CELVA

- Formazione degli amministratori e del personale degli enti locali;

- Consulenza e assistenza tecnica e giuridico legale, nonché predisposizione di regolamenti tipo e della relativa modulistica;
- Supporto alla gestione amministrativa del personale degli enti locali.
- I Servizi E Le Funzioni Gestiti In Forma Associata Con La Regione

Autonoma Valle D'Aosta

- Procedimenti disciplinari per l'irrogazione delle sanzioni di maggiore gravità;
- Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, istituito a livello del comparto regionale;
- Commissione indipendente di valutazione della performance;
- Procedure selettive per il reclutamento del personale;
- la Giunta del Consorzio, con deliberazione n. 20 del 04 aprile 2017, ha approvato la bozza di convenzione tra il Consorzio Bim e la Regione Autonoma Valle d'Aosta per l'aggiornamento e la condivisione della cartografia digitale nell'ambito del Sistema delle Conoscenze Territoriali (SCT);
- la Giunta del Consorzio, con deliberazione n. 37 del 4 giugno 2019, ha approvato l'adesione all'Accordo di servizio con la Regione autonoma Valle d'Aosta per l'adesione al sistema PAGO PA dell'Agenzia per l'Italia digitale;
- la Giunta del Consorzio, con deliberazione n. 38 del 4 giugno 2019, ha deliberato l'adesione alla convenzione tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, il Consiglio permanente degli enti locali (CPEL) e la società IN.VA. S.p.A. disciplinante le funzioni di Centrale unica di committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture.

12. ENTRATE PER TITOLO 2022-2024

GIOVE Siscom

Pagina 1 di 2

BIM VdA

**BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI**

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTUALI TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
20000	TITOLO 2 : Trasferimenti correnti	5.295.694,52	previsione di competenza previsione di cassa	13.044.656,73 15.632.114,16	15.998.294,00 21.293.988,52	15.850.810,00	16.300.000,00
30000	TITOLO 3 : Entrate extratributarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	81.781,28 98.184,63	45.331,93 45.331,93	25.299,00	20.000,00
50000	TITOLO 5 : Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
90000	TITOLO 9 : Entrate per conto terzi e partite di giro	3.699.814,20	previsione di competenza previsione di cassa	5.732.000,00 10.225.863,69	3.482.000,00 7.181.814,20	3.482.000,00	3.482.000,00
TOTALE TITOLI		8.995.508,72	previsione di competenza previsione di cassa	18.858.438,01 25.956.162,48	19.525.625,93 28.521.134,65	19.358.109,00	19.802.000,00
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		8.995.508,72	previsione di competenza previsione di cassa	25.142.949,04 36.698.155,83	20.601.337,14 37.521.134,65	19.444.798,34	19.802.000,00

GIOVE Siscom

Pagina 2 di 2

13. LA SPESA

BIM VdA

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE			0,00	0,00	0,00	0,00
	DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO			0,00	0,00	0,00	0,00
TITOLO 1	Spese correnti	2.858.895,62	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	12.067.821,86 <i>(0,00)</i> 12.353.518,09	12.169.842,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 14.516.617,62	11.969.583,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	11.990.612,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 2	Spese in conto capitale	4.083.305,21	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	7.343.127,18 <i>(1.075.711,21)</i> 7.287.293,24	4.949.495,14 <i>989.021,87</i> <i>86.689,34</i> 8.946.111,01	3.993.215,34 <i>86.689,34</i> <i>(0,00)</i>	4.329.388,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 3	Spese per incremento attività finanziarie	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 4	Rimborso Prestiti	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>
TITOLO 5	Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	0,00 <i>(0,00)</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> 0,00	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>(0,00)</i>

BIM VdA

BILANCIO DI PREVISIONE (Anno 2022-2024)
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO	PREVISIONI	PREVISIONI	PREVISIONI
					ANNO 2022	DELL'ANNO 2023	DELL'ANNO 2024
TITOLO 7	Uscite per conto terzi e partite di giro	5.520.464,34	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	5.732.000,00 (0,00) 13.688.080,00	3.482.000,00 0,00 0,00 9.002.464,34	3.482.000,00 0,00 (0,00)	3.482.000,00 0,00 (0,00)
TOTALE TITOLI		12.462.665,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.142.949,04 1.075.711,21 33.328.891,33	20.601.337,14 989.021,87 86.689,34 32.465.192,97	19.444.798,34 86.689,34 0,00	19.802.000,00 0,00 0,00
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		12.462.665,17	previsione di competenza <i>di cui già impegnato</i> <i>di cui fondo pluriennale vincolato</i> previsione di cassa	25.142.949,04 1.075.711,21 33.328.891,33	20.601.337,14 989.021,87 86.689,34 32.465.192,97	19.444.798,34 86.689,34 0,00	19.802.000,00 0,00 0,00

14. Obiettivi strategici

14.1. Albero della performance e aree strategiche

L'Albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici, e piani d'azione. Esso fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della performance dell'amministrazione.


L'Albero della performance ha una valenza di comunicazione esterna e una valenza tecnica di "messa a sistema" delle due principali dimensioni della performance.

Le aree strategiche costituiscono le prospettive in cui vengono idealmente scomposti e specificati il mandato istituzionale, la missione e la visione. A seconda delle logiche e dei modelli di pianificazione adottati da ciascuna amministrazione, una area strategica può riguardare un insieme di prodotti o di servizi o di utenti o di politiche o loro combinazioni (es. determinati prodotti per determinati utenti, politiche relativi a determinati servizi, ecc.). La definizione delle aree strategiche scaturisce da una analisi congiunta dei fattori interni e dei fattori di contesto esterno.

Rispetto alle aree strategiche sono definiti gli obiettivi strategici, da conseguire attraverso adeguate risorse e piani d'azione.

14.2. Obiettivo strategico e operativo

È la descrizione di un traguardo che l'organizzazione si prefigge di raggiungere per eseguire con successo i propri indirizzi. L'obiettivo è espresso attraverso una descrizione sintetica e deve essere sempre misurabile, quantificabile e, possibilmente, condiviso. Gli obiettivi di carattere strategico fanno riferimento ad orizzonti temporali pluriennali e presentano un elevato grado di rilevanza (non risultano, per tale caratteristica, facilmente modificabili nel breve periodo), richiedendo uno sforzo di pianificazione per lo meno di medio periodo. Per questa ragione essi trovano posto nella sezione strategica del DUP.



Gli obiettivi operativi declinano l'orizzonte strategico nei singoli esercizi (breve periodo), rientrando negli strumenti di natura programmatica delle attività delle amministrazioni, cioè indipendentemente dai livelli organizzativi a cui tali obiettivi fanno capo. Mentre gli obiettivi strategici sono contenuti all'interno delle aree strategiche del Piano, gli obiettivi operativi riguardano le attività di programmazione di breve periodo. Per questa ragione essi trovano posto nella sezione operativa del DUP.

Il Piano della Performance si completa con il PEG con l'attribuzione degli obiettivi.

14.3. Obiettivi strategici BIM

Come descritto nei paragrafi precedenti il consorzio ha in corso una riorganizzazione a seguito delle modifiche legislative in via di approvazione che lo individuano quale EGA per la Regione Valle d'Aosta.

Fermo restando quanto svolto dal BIM nel quadro della competenza alla riscossione dei sovracanonici idroelettrici, nelle more della definizione delle funzioni che il consorzio dovrà assicurare risulta opportuno individuare alcuni obiettivi comunque prevedibili che dovranno poi essere confermati una volta approvata la nuova legge.

Alla luce delle discussioni avviate e dei testi del DL le principali modificazioni riguarderebbero in via preliminare l'assegnazione al consorzio BIM, quale EGA, di tutte le funzioni di governo dell'ATO del servizio idrico della Valle d'Aosta, oggi le competenze gestionali sono assegnate alle Unités des Communes, queste funzioni riguardano:

- attuare le direttive, gli indirizzi e la pianificazione regionale per la tutela e la gestione delle acque;
- riordinare i servizi e la definizione degli obiettivi di qualità;
- predisporre, approvare ed aggiornare il Piano d'Ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006;
- trasmettere il Piano d'Ambito ed i relativi aggiornamenti ai sensi dell'articolo 149, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- predisporre la convenzione di gestione per la regolazione dei rapporti tra EGA e soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 151 del d.lgs. 152/2006;
- deliberare, nel rispetto del piano d'ambito e del principio di unicità della gestione, la forma di gestione, provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio ai sensi dell'articolo 149bis del d.lgs. 152/2006;
- affidare il servizio idrico integrato nelle forme stabilite dalle leggi vigenti;
- predisporre il piano economico-finanziario;
- approvare la tariffa;
- tenere i rapporti con l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ambiente (ARERA);
- gestione delle componenti tariffarie istituite da ARERA;
- gestire i finanziamenti resi disponibili dalla Regione o provenienti da altre fonti comunitarie, statali e locali o da risorse proprie, per l'attuazione dei programmi di intervento nel settore dei servizi idrici, ivi compreso la contrazione di mutui;
- definire i criteri per l'utilizzo e la gestione dei fondi derivanti dalle componenti aggiuntive della tariffa;
- svolgere ogni altra funzione ad esso attribuita dalla Regione;
- realizzare il Sistema informativo del servizio idrico integrato (SISII) al quale partecipano e collaborano, condividendone i dati, tutti i soggetti a diverso titolo coinvolti nel servizio idrico integrato.



OBBIETTIVI STRATEGICI 2022-2025

LEGISLATURA 2022 - 2025

1° OBBIETTIVO STRATEGICO

2° OBBIETTIVO STRATEGICO

3° OBBIETTIVO STRATEGICO

4° OBBIETTIVO STRATEGICO

Definire il quadro strategico delle risorse finanziare utilizzabili dal BIM/EGA

Riorganizzazione del Consorzio

Approvazione del piano d'ambito del SII

Definizione del soggetto gestore del SII



Obiettivi operativi 2022

1.1 Perfezionare l'iter per la stipula dell'accordo con il BIM Dora Baltea

2.1 Procedere alla copertura della pianta organica e avviare la riorganizzazione per settori

3.1 Perfezionare l'iter di approvazione e pubblicazione del Piano d'Ambito

4.1 Avviare le procedure per l'individuazione del soggetto gestore

1.2 Valutare il ricorso a forme di finanziamento del SII (Mutui, accesso ad altri finanziamenti)

2.2 Valutare l'ampliamento degli spazi amministrativi per i nuovi settori

14.4. OBIETTIVI STRATEGICI: ANALISI SWOT

Si tratta di una attività propedeutica alla stesura del piano strategico in cui si esaminano le condizioni esterne ed interne in cui l'organizzazione si trova ad operare oggi e si presume si troverà ad operare nel prossimo futuro. Questa attività, meglio conosciuta come SWOT analysis, è tesa ad evidenziare: i punti di forza (Strength) e di debolezza (Weakness) dell'organizzazione (analisi dell'ambiente interno) nonché le opportunità (Opportunity) da cogliere e le sfide (Threat) da affrontare (analisi del contesto esterno). Il risultato dell'analisi è quello di evidenziare i temi strategici da affrontare e le criticità da superare.

Il termine S.W.O.T. è usato, dunque, quando congiuntamente si fa riferimento all'analisi del contesto esterno e all'analisi del contesto interno.

L'analisi SWOT è dunque uno strumento di pianificazione strategica semplice ed efficace che serve ad evidenziare le caratteristiche di un progetto, di un programma, di un'organizzazione e le conseguenti relazioni con l'ambiente operativo nel quale si colloca, offrendo un quadro di riferimento per la definizione di orientamenti strategici finalizzati al raggiungimento di un obiettivo.

L'analisi SWOT consente di ragionare rispetto all'obiettivo che si vuole raggiungere tenendo simultaneamente conto delle variabili sia interne che esterne. Le variabili interne sono quelle che fanno parte del sistema e sulle quali è possibile intervenire; quelle esterne invece, non dipendendo dall'organizzazione, possono solo essere tenute sotto controllo, in modo di sfruttare i fattori positivi e limitare i fattori che invece rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

La SWOT Analysis si costruisce tramite una matrice divisa in quattro campi nei quali si hanno:

- i punti di forza (Strengths),
- i punti di debolezza (Weaknesses),
- le opportunità (Opportunities)
- le minacce (Threats)

Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
Fattori interni al contesto da valorizzare	Limiti da considerare	Possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo	Rischi da valutare e da affrontare, perchè potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione

I vantaggi dell'analisi swot

I vantaggi di una analisi di questo tipo si possono sintetizzare in 3 punti:

- la profonda analisi del contesto in cui si agisce, resa possibile dalla preliminare osservazione e raccolta dei dati e da una loro abile interpretazione si traduce in una puntuale delineazione delle strategie;
- il raffronto continuo tra le necessità dell'organizzazione e le strategie adottate porta ad un potenziamento della efficacia raggiunta;
- consente di raggiungere un maggiore consenso sulle strategie se partecipano all'analisi tutte le parti coinvolte dall'intervento.

Svantaggi dell'analisi swot

I limiti legati a questo tipo di analisi sono sostanzialmente:

- rischio di descrivere la realtà in maniera troppo semplicistica;
- la sua attuazione richiede un contesto di partnership che se non si realizza, si corre il rischio di uno scollamento tra il piano teorico e quello politico e quello pragmatico;
- rischio di procedure soggettive da parte del team di valutazione nella selezione delle azioni.

1° OBIETTIVO STRATEGICO			
Definire il quadro strategico delle risorse finanziarie utilizzabili dal BIM/EGA			
Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
<i>Fattori interni al contesto da valorizzare</i>	<i>Limiti da considerare</i>	<i>Possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo</i>	<i>Rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione</i>
<i>Il Consorzio può disporre dei sovraccanoni idroelettrici</i>	<i>Una parte dei sovraccanoni sono trasferiti alla Regione e al BIM Dora Baltea</i>	<i>Una analisi per individuare altre linee di finanziamento potrebbe consentire una migliore programmazione degli interventi (Mutui, finanziamenti PNRR; ecc.)</i>	<i>In assenza di una pianificazione degli interventi il rischio è di non disporre di risorse per interventi necessari a risolvere situazioni di criticità</i>

2° OBIETTIVO STRATEGICO Riorganizzazione del Consorzio			
Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
<i>Fattori interni al contesto da valorizzare</i>	<i>Limiti da considerare</i>	<i>Possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo</i>	<i>Rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione</i>
<i>La necessità di pervenire all'attuazione delle norme in materia di ATO/EGA possono favorire l'attenzione politica alla tematica ed accelerare le azioni di riorganizzazione</i>	<i>In assenza della individuazione e definizione del contratto di servizio con il gestore possono esserci funzioni non adeguatamente sviluppate nella fase transitoria e carenza di personale qualificato</i>	<i>La deroga assunzionale prevista per il BIM anche per l'anno 2022 può consentire al Consorzio di procedere ad una riorganizzazione degli uffici</i>	<i>L'assenza di graduatorie di funzionari, in particolare tecnici, rischia di posticipare la riorganizzazione e passaggio di funzioni dalle Unités al BIM</i>

3° OBIETTIVO STRATEGICO Approvazione del piano d'ambito del SII			
Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
<i>Fattori interni al contesto da valorizzare</i>	<i>Limiti da considerare</i>	<i>Possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo</i>	<i>Rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione</i>
<i>La necessità di procedere alla predisposizione del Piano offre l'occasione per fare un punto della situazione del servizio nella nostra Regione</i>	<i>L'assenza di una regia negli scorsi anni ha generato la mancanza di conoscenze delle infrastrutture esistenti e la mancanza di un sistema informativo integrato</i>	<i>La pianificazione può consentire di individuare gli interventi strategici e quindi di avviare una politica di investimenti miranti a migliorare la qualità del servizio</i>	<i>Un eventuale ritardo nelle modifiche del quadro normativo regionale e nella sua attuazione possono compromettere l'accesso a fondi europei e incorrere in procedure di infrazione</i>

4° OBIETTIVO STRATEGICO			
Definizione del soggetto gestore del SII			
Punti di forza	Punti di debolezza	Opportunità	Minacce
<i>Fattori interni al contesto da valorizzare</i>	<i>Limiti da considerare</i>	<i>Possibilità che vengono offerte dal contesto e possono offrire occasioni di sviluppo</i>	<i>Rischi da valutare e da affrontare, perché potrebbero peggiorare e rendere critica una situazione</i>
<i>La decisione che dovrà assumere l'EGA sembra già orientata alla costituzione di una società in House, fattore che potrà velocizzare l'iter di affidamento ed individuazione del gestore secondo le norme vigenti</i>	<i>L'assegnazione del servizio al gestore in house necessita di una preventiva relazione ex art. 34 D.L. 179/2012 che gli enti affidanti servizi pubblici locali di rilevanza economica sono tenuti a redigere per motivare le modalità di affidamento prescelte. La relazione deve essere inviata all'Osservatorio per i Servizi Pubblici Locali istituito presso il MISE</i>	<i>L'affidamento del servizio al gestore può rappresentare un momento storico di pianificazione pluriennale e regolarizzazione del sistema del SII</i>	<i>Una eventuale ritardo nelle decisioni possono portare ad un commissariamento del settore da parte della Regione e o della Stato</i>

15. STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI

I momenti di verifica programmata sono svolti con cadenza annuale, in occasione dell'approvazione, da parte della Giunta, del bilancio e della relazione sulla performance, che rappresenta il documento di integrazione tra gli strumenti di rendicontazione economico-finanziaria e quelli relativi agli obiettivi strategici dell'ente, evidenziando altresì i risultati conseguiti in relazione agli obiettivi rilevanti ai fini della valutazione delle prestazioni del personale.

I criteri e le modalità di monitoraggio dei risultati sono contenuti nel documento: STRUMENTI DI RENDICONTAZIONE DEI RISULTATI SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE. (Allegato 1 - SeS). Nel documento sono stati integrati i criteri per la valutazione delle PES (particolari esigenze di servizio) e PdG (progetti di gruppo).

15.1. CONTROLLO DI GESTIONE

Il controllo di gestione viene realizzato in continuità anche con l'intervento dell'Organo di revisione, secondo le disposizioni di legge attraverso gli strumenti di programmazione finanziaria, i quali consistono in:

- A. il **Documento unico di programmazione (DUP)**, presentato alla Giunta, entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. Considerato che l'elaborazione del DUP presuppone una verifica dello stato di attuazione dei programmi, contestualmente alla presentazione di tale documento si presenta alla Giunta anche lo stato di attuazione dei programmi, da effettuare, ove previsto, ai sensi dell'articolo 147-ter del TUEL;
- B. l'eventuale **nota di aggiornamento del DUP**, da presentare alla Giunta, entro il 15 novembre di ogni anno, per le conseguenti deliberazioni;
- C. lo **schema di bilancio di previsione finanziario**, da presentare alla Giunta dei Sindaci entro il 15 novembre di ogni anno. A seguito di variazioni del quadro normativo di riferimento la Giunta aggiorna lo schema di bilancio di previsione in corso di approvazione unitamente al DUP;
- D. il **piano esecutivo di gestione** approvato dalla Giunta entro 20 giorni dall'approvazione del bilancio;
- E. il **piano degli indicatori di bilancio** presentato alla Giunta dei Sindaci unitamente al bilancio di previsione e al rendiconto;
- F. lo schema di delibera di **assestamento** del bilancio comprendente il **controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio**, da presentare alla Giunta dei Sindaci entro il 31 luglio di ogni anno;
- G. le **variazioni** di bilancio;
- H. lo schema di **rendiconto sulla gestione**, che conclude il sistema di bilancio dell'ente, da approvarsi entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

